REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NOVARA** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**SFORZA**	**GIORGIO**	**Presidente**
☐	**BALESTRI**	**MAURO**	**Relatore**
☐	**BOLOGNESI**	**MAURO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 670/08
  depositato il 30/12/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R18H25 IVA+IRPEF+IRAP 2003
  contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BORGOMANERO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

COPIA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 670/08

UDIENZA DEL

11/12/2009 ore 09:00

SENTENZA

N°

6/01/10

PRONUNCIATA IL:

11 DIC. 2009

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

29 GEN. 2010

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Assistente Tributario
(ALESSANDRO NIERO)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Il Signor , residente in , elettivamente domiciliato in Arona (No) - Via Roma 26 presso e nello studio del Dott. Stefano Noro, che lo rappresenta come da delega agli atti, ricorre contro avviso di accertamento n. R18 H25 — anno 2003 — con il quale la Agenzia delle Entrate Ufficio di Borgomanero, accerta , sulla base del risultato della applicazione degli studi di settore, maggiori ricavi per :

	Dichiarato	Accertato	Differenza	
Ricavi	70.205	85.811	15.606	22%

Da cui derivano questi conteggi:

IRPEF			
	Dichiarato	Accertato	Differenza
Reddito d'impresa	7.896	23.502	15.606
Redditi non rettificati	566	566	0
Reddito complessivo	8.462	24.068	15.606
Oneri deducibili	2.130	2.130	0
Detrazioni progressività d'imposta	4.183	1.482	-2.701
Reddito imponibile	2.149	20.456	18.307
Imposta lorda	494	5.032	4.538
Detrazioni progressività d'imposta	245	245	0
Imposta netta	249	4.787	4.538
Maggiore imposta		4.538	4.538

IRAP			
	Dichiarato	Aumento	Accertato
Base imponibile	44.535	15.606	60.141
Imposta	1.893		2556
Maggiore imposta			663

Da cui scaturiscono le seguenti maggiori imposte accertate :

Imposte e sanzioni:	Maggiore imposta		
IRPEF	4.538		
Addizionale Comunale	31		
Addizionale Regionale	250		
IRAP	663		
IVA	3521		
Totale imposte	9.003		
Sanzioni	6.807		
Totale imposte e sanzioni	15.810		
Contributi INPS	1.833		

A fronte di ricavi dichiarati per euro 70.205,00, il calcolo effettuato mediante lo studio di settore portava il Fisco a presumere ricavi per euro 94.215,00. Dopo un contraddittorio svoltosi in 4sedute, nel corso del quale il contribuente faceva presente una serie di situazioni per le quali chiedeva una riduzione dei ricavi rispetto ai risultati degli studi di settore, l' Ufficio proponeva un abbattimento dei maggiori ricavi, accertandoli definitivamente in euro 15.606,00, ma questo non veniva reputato sufficiente dal contribuente e di conseguenza l'ufficio emetteva l'avviso di accertamento contro il quale è proposto il presente ricorso.

Sostiene il ricorrente che l'art. 62 sexies comma 3 L. 427/93 stabilisce che "gli accertamenti di cui agli art. 39, primo comma lettera d del Dpr 600/73, possono essere fondati anche sull 'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i

corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta , ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell 'art. 62- bis

A giudizio del ricorrente, risulta perciò chiaro che il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli richiesti dagli studi di settore (software GERICO) non è sufficiente a legittimare l'accertamento, apparendo con ciò chiaro che prima debbono esserci gli elementi indiziari e solo dopo può entrare in gioco lo studio di settore .

Nel merito del caso in questione, il ricorrente fa presente che la sua ditta è stata inserita nel cluster n. 9 , ma la media delle aziende sulle quali è costruito lo studio hanno 8 addetti, di cui 7 dipendenti, 151 mq di produzione, mentre il ricorrente, oltre al suo personale apporto, ha utilizzato nell'anno 2003 soltanto 2 soli dipendenti.

Inoltre la dotazione di macchinari media del campione compreso nel cluster comprende 7 macchine da cucire a più aghi, 1 macchina da cucire automatica, 4 macchine taglia e cuci, 1 macchina per stiratura e 1 macchina per rifinitura, mentre il ricorrente invece lavorava con 2 macchine da cucire a più aghi e 2 macchine taglia e cuci normali.

L'attività inoltre veniva svolta nei confronti di un unico committente a prezzi (dimostrato con le fatture) invariati da 10 anni e quindi imposti dal committente stesso.

L'azienda che occupava 10 dipendenti nel 1995, nel 2003 ne occupava 2 ed oggi non ne occupa nessuno ed il valore dei beni strumentali, che è un altro elemento che incide nel conteggio dei ricavi presunti, è costituito da cespiti assolutamente obsoleti e completamente ammortizzati, che però devono essere inseriti al costo storico.

Per i motivi esposti, il ricorrente ritiene che nel caso in questione, l'accertamento fondato sull'applicazione dello studio di settore, in assenza di ulteriori elementi indiziari di evasione, sia illegittimo e conclude pertanto chiedendo

IN VIA PRINCIPALE

- di annullare l'atto impugnato

IN VIA SUBORDINATA

- di ridurre il maggior imponibile accertato all'importo corrispondente al "ricavo minimo" con condanna dell'ufficio al pagamento delle spese.

Si costituisce regolarmente in giudizio l'ufficio, facendo presente che nel caso in questione non è stato applicato acriticamente lo studio, ma nella emissione dell'atto di accertamento è stato preso in considerazione tutto ciò che risultava documentato dal contribuente in contraddittorio, procedendo ad una rielaborazione dello studio di settore, inserendo il valore dei beni strumentali per un ammontare di € 36.148,00, risultante dalla completa eliminazione del costo storico dei beni che il contribuente diceva di aver sottoutilizzato e prendendo in considerazione tutte le altre sue osservazioni. Conclude perciò l'ufficio con la richiesta di rigettare integralmente il ricorso con ogni consequenziale effetto, ivi incluso quello della condanna alle spese di lite.

COPIA

OSSERVA la Commissione

che le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, in riferimento alla indebita applicazione al caso di specie del metodo introdotto dagli studi di settore, debbono riconoscersi sostanzialmente fondate e che, pertanto, occorre prendere atto della corretta proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti.

In assenza di ulteriori elementi capaci di minare l'attendibilità complessiva di una dichiarazione apparentemente corretta, a giudizio della Commissione il solo scostamento dalla media del settore è unicamente un debole indizio e perciò nel caso in questione, poiché Gerico rappresenta una presunzione semplice, compete all'Amministrazione Finanziaria dimostrare che gli studi di settore costituiscono presunzione grave, precisa, e concordante di evasione d'imposta.

Osserva anche la Commissione che pure secondo anche l'Agenzia delle Entrate, in alcuni casi il semplice scostamento rispetto ai risultati di Gerico non legittima l'accertamento, a motivo del fatto che la valenza probatoria dei ricavi stimati da Gerico va considerata unicamente quale presunzione relativa, come si desume dall'analisi del paragrafo 2.2 della circolare 31/E del 22 maggio 2007 sugli studi di settore.

Alla luce di queste precisazioni, si osserva che, allo stato, occorre in concreto operare la valutazione necessaria in ordine alla presunzione effettivamente applicabile nelle ipotesi della specie. Ciò, avuto riguardo alla sostanziale rilevanza della distinzione delle presunzioni medesime, rispettivamente in legali o semplici.

Nel primo caso, infatti, il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria rispetto al fatto presunto dalla norma, mentre se si tratta di presunzioni semplici, compete all'Ufficio l'onere di dimostrare che i fatti posti a base della rettifica hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Avuto riguardo alla specifica previsione normativa ed al costante, orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, si ritiene di poter osservare che, effettivamente, nelle citate circostanze, i risultati di Gerico rappresentano una presunzione semplice e che l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di dimostrare che gli studi di settore costituiscono presunzione grave, precisa e concordante di evasione d'imposta.

E' dato rilevare, peraltro, che nel caso di specie, l'operato dell'Ufficio risulta effettivamente posto in essere sulla base di una non adeguata valutazione degli elementi e delle condizioni, che possono aver determinato il mancato raggiungimento del parametro assegnato al rispettivo settore di appartenenza del soggetto sottoposto ad imposizione.

Per quanto riguarda il metodo di rettifica, si osserva, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, lo stesso "non è rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio finanziario ma è vincolato alle condizioni previste dalla legge" e che i presupposti legali che regolano l'esercizio del potere di accertamento devono rigorosamente sussistere nel concreto caso di specie.

Avuto riguardo alle risultanze degli atti acquisiti al fascicolo processuale, ritiene il Collegio di dover rilevare, invece, che la rettifica basata, come nel caso di specie, sulla pura e semplice considerazione di un reddito "inferiore alla media del gruppo di appartenenza" non può costituire un "fatto noto" di partenza su cui fondare la illazione presuntiva, bensì un eventuale parametro ipotizzabile solo per il "controllo dell'ipotizzata rispondenza allo stesso dato medio".

Alla luce di tutte queste considerazioni, avuto riguardo alle motivazioni in diritto ed alle circostanze di fatto concretamente fatte valere dal contribuente ritiene il Collegio che, allo stato, le richieste precisate nel motivi del ricorso debbono considerarsi sostanzialmente fondate, soprattutto in considerazione della grave crisi che ha investito il settore tessile, del fatto che l'azienda lavorava per un unico fornitore e perciò in assenza di alcun potere contrattuale, che il numero dei dipendenti è andato progressivamente calando fino ad azzerarsi, tutti elementi questi che hanno portato alla pressoché inevitabile cessazione dell' attività.

In forza di queste considerazioni, a parere del Collegio esistono gli elementi per una giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati sulla base degli studi di settore e per ritenere di conseguenza infondato l'accertamento disposto a carico, del contribuente.

Le spese di giudizio, infine, si dichiarano interamente compensate tra le parti, attesa la controversa natura giuridica della questione, oggetto della Presente contestazione

P . Q . M .

Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento.

Spese compensate

NOVARA 11 Dicembre 2009

IL RELATORE **IL PRESIDENTE**

COPIA